

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER L'ACQUISIZIONE DI FORNITURE DI BENI E SERVIZI E PER L'ESECUZIONE DI LAVORI IN ECONOMIA.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO

-il D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE, ha riunito in un unico testo la normativa applicabile in materia di appalti pubblici di lavori, forniture e servizi, aggiornandola alla luce di due recenti direttive comunitarie;

-tra le procedure di aggiudicazione dei contratti sotto soglia comunitaria il Codice dei contratti pubblici, recependo una ormai consolidata tradizione nazionale, annovera anche, all'art. 125, il sistema dei c.d. acquisti in economia, caratterizzato da maggiore snellezza e celerità rispetto alle più complesse procedure ad evidenza pubblica;

CONSIDERATO

-l'art. 125 del Codice dei contratti pubblici, nel regolare gli acquisti in economia indicandone modalità, limiti e soglie economiche, dispone tra l'altro (al comma 10) che l'acquisizione in economia di beni e servizi è ammessa in relazione all'oggetto ed ai limiti di importo delle singole voci di spesa preventivamente individuate con provvedimento di ciascuna stazione appaltante con riguardo alle proprie specifiche esigenze;

-il successivo comma 14 prevede che i procedimenti di acquisizione in economia sono disciplinati, nel rispetto dell'art. 125 stesso nonché dei principi in tema di procedure di affidamento e di esecuzione del contratto desumibili dal Codice dei contratti pubblici, dal regolamento statale di esecuzione ed attuazione dello stesso Codice, da adottarsi entro un anno dalla sua entrata in vigore;

VISTI

- il Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, di approvazione del Regolamento di esecuzione e attuazione del codice dei contratti pubblici;
- gli artt. dal 329 al 338 del richiamato Decreto del Presidente della Repubblica n.207/2010 che disciplinano l'acquisizione di servizi e forniture in economia;
- la legge 106/2011 di conversione del Decreto legge 70/2011 che prevede l'innalzamento da 20.000 a 40.000 euro della soglia degli affidamenti diretti per appalti pubblici di lavori, forniture e servizi;

RITENUTO

- necessario, allo scopo di conseguire i vantaggi derivanti dalla snellezza e celerità delle procedure di spesa in economia effettuabili entro le soglie individuate dalla suddetta normativa, provvedere ad adeguare la disciplina regolamentare attualmente vigente all'interno dell'Ente;
- di approvare un nuovo regolamento per la disciplina delle forniture di beni e servizi in economia, in sostituzione di quello adottato con deliberazione di Consiglio Comunale del 19 gennaio 1998, n. 2;

Visto lo schema di regolamento, costituito da n. 11 articoli, allegato alla presente per costituirne parte integrante e sostanziale (Allegato A);

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Responsabile del Servizio interessato ai sensi dell'an. 49 comma 1 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;

DELIBERA

- 1. di approvare**, per le motivazioni illustrate in premessa, il "Regolamento per l'acquisizione di forniture di beni e servizi e per l'esecuzione di lavori in economia", costituito da n. 11 articoli, quale risulta dall'Allegato A, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
- 2. di dare atto** che il regolamento approvato con deliberazione di Consiglio Comunale del 19 gennaio 1998, n. 2 deve intendersi abrogato ad ogni effetto di legge.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visti i seguenti pareri richiesti ed espressi sulla suindicata proposta di deliberazione ai sensi dell'art. 49, comma 1 del Testo Unico n. 267 del 18 agosto 2000:

- *favorevole di regolarità tecnica del Responsabile del Servizio Affari Generali, il Segretario Dott. Rosario Indizio;*
- *favorevole di regolarità contabile del Responsabile del Servizio Finanziario, Rag. Bandera Riccardo;*

Con voti favorevoli n. 9, astenuti n. 1, contrari nessuno, legalmente espressi su n. 10 Consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

- 1. Di approvare la sopraestesa proposta di delibera.**

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con voti favorevoli n. 9, astenuti n. 1, contrari nessuno, legalmente espressi su n. 10 Consiglieri presenti e votanti;

DICHIARA IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE

il presente atto ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Testo Unico n. 267 del 18 agosto 2000.

REGOLAMENTO PER L'ACQUISIZIONE DI FORNITURE DI BENI E SERVIZI E PER L'ESECUZIONE DI LAVORI IN ECONOMIA

INDICE

PARTE PRIMA - DISPOSIZIONI COMUNI

- Art. 1 - Oggetto del regolamento
- Art. 2- Principi
- Art. 3- Forme di procedure in economia
- Art. 4 -Responsabile unico del procedimento
- Art. 5 -Ordinazione di beni servizi e lavori in economia

PARTE SECONDA - ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI IN ECONOMIA

- Art. 6 - Acquisizione di beni e servizi in economia
- Art. 7 - Acquisizione di beni e servizi per cottimo fiduciario
- Art. 8 - Verifica di regolare esecuzione della fornitura di beni e servizi

PARTE TERZA - ESECUZIONE DI LAVORI IN ECONOMIA

- Art. 9 - Lavori in economia
- Art. 10 - Lavori per cottimo fiduciario
- Art. 11 - Entrata in vigore

PARTE PRIMA
DISPOSIZIONI COMUNI

ARTICOLO 1

(Oggetto del regolamento)

1. Il presente regolamento disciplina il ricorso al sistema semplificato delle procedure in economia per l'acquisizione di beni, servizi e lavori, in attuazione delle disposizioni contenute nell'articolo 125 del D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture" e negli articoli 329-338 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, "Regolamento di esecuzione e attuazione del codice dei contratti pubblici".

ARTICOLO 2

(Principi)

1. Il ricorso alle procedure in economia deve rispondere ai criteri di programmazione, economicità, efficacia, tempestività, parità di trattamento, rotazione, proporzionalità, trasparenza, non discriminazione e concorrenza tra gli operatori economici, nel rispetto dei principi sul procedimento amministrativo.

2. Le acquisizioni di beni e servizi e l'esecuzione di lavori che presentano carattere unitario non possono essere artificiosamente frazionati al fine di eludere le procedure ad evidenza pubblica per consentire l'applicazione della disciplina delle acquisizioni in economia, definita dal presente regolamento.

ARTICOLO 3

(Forme di procedure in economia)

1. Le acquisizioni in economia possono essere effettuate mediante le seguenti procedure;

a. *amministrazione diretta*; in cui le acquisizioni sono effettuate con materiali e mezzi propri o appositamente acquistati o noleggiati e con personale proprio o eventualmente assunto per l'occasione, sotto la direzione dell'ufficio competente;

b. *cottimo fiduciario*; in cui le acquisizioni avvengono mediante l'affidamento ad operatori economici o a persone terze riconosciute idonee;

c. *sistema misto*, cioè parte in amministrazione diretta e parte per cottimo fiduciario.

ARTICOLO 4

(Responsabile del procedimento)

1. Il responsabile unico del procedimento per le acquisizioni di beni e servizi in economia è il responsabile di ciascun settore in cui si articola l'organizzazione dell'Ente.

2. Al responsabile unico del procedimento competono le funzioni e i compiti disciplinati dal Regolamento di esecuzione e attuazione del Codice dei contratti pubblici, ed in particolare dagli articoli 272 e 273 per i beni e i servizi, e dagli articoli 9 e 10 per i lavori.

ARTICOLO 5

(Ordinazione di beni servizi e lavori in economia)

1. Le ordinazioni in economia sono disposte dal Responsabile unico del Procedimento.

2. L'ordinativo e la lettera ordinativo contengono gli elementi che caratterizzano la fornitura del bene o del servizio da eseguire, e sono redatte in duplice copia, una delle quali è consegnata all'impresa fornitrice.

PARTE SECONDA

ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI IN ECONOMIA

ARTICOLO 6

(Acquisizione di beni e servizi in economia)

1. Le procedure in economia per l'acquisizione di beni e servizi previste nel presente regolamento sono consentite per singoli importi, al netto degli oneri fiscali e, ove previsto, di quelli previdenziali, non superiori al limite fissato dalla normativa comunitaria per tempo vigente in materia secondo lo stesso meccanismo di adeguamento previsto dall'articolo 248 del Codice dei contratti pubblici.

2. Sono eseguite in economia le seguenti forniture di beni e di servizi;

BENI

a. arredi, mobili e attrezzature non informatiche;

b. opere d'arte o pezzi unici in forma artistica, fuori dalle ipotesi di cui alla legge 29/7/1948, n. 717 e al decreto ministeriale 23/3/2006;

c. attrezzature hardware, sistemi software, calcolatrici, fotocopiatrici, affrancatrici, fax, impianti telefonici e di telecomunicazioni in genere, materiale informatico in genere;

d. auto, motoveicoli;

e. libri, riviste, giornali e pubblicazioni anche in abbonamento, sia su supporto cartaceo che informatico;

f. materiale di cancelleria, di consumo, di funzionamento e ricambio d'uso di attrezzature d'ufficio;

g. materiale per la redazione degli atti, stampati, modelli, manifesti, locandine, altri materiali per la diffusione e la pubblicità istituzionale;

h. vestiario di servizio e dispositivi di protezione per i dipendenti;

i. combustibili per il riscaldamento degli immobili;

j. carburanti per autotrazione delle auto e dei motoveicoli in dotazione;

k.fornitura e consumo di acqua, gas, energia elettrica, utenze telefoniche e telematiche, compresi gli allacciamenti agli immobili, illuminazione e climatizzazione dei locali;

l.materiali per la pulizia, derattizzazione, disinfestazione e disinfezione degli immobili, delle infrastrutture e degli arredi;

m.coppe, trofei medaglie, targhe, oggetti ricordo, altri gadgets relativi a manifestazioni, onorificenze, riconoscimenti, inaugurazioni, ricorrenze, nonché acquisti necessari in occasione di specifici eventi;

n.contrassegna, sigilli, bolli, francobolli e altri valori bollati;

SERVIZI

a.manutenzione ordinaria e straordinaria di mobili, arredi, attrezzature, impianti e mezzi di trasporto;

b.corriere, spedizione e consegna, altri servizi di trasporto o messaggeria estranei al servizio postale;

c.telecomunicazione;

d.assicurativi, bancari e finanziari, servizio di cassa, contratti di leasing;

e.caricamento dati;

f.informatici e affini, compresi i servizi telematici, di video conferenza, di gestione e manutenzione siti web istituzionali, e-government e informatizzazione degli adempimenti, aggiornamenti software;

g.ricerca e sviluppo, compresi rilievi statistici, indagini, studi, rilevazioni socio-economiche, analisi di fattibilità, analisi tecniche e finanziarie;

h.contabilità e tenuta dei libri contabili, tenuta e aggiornamento degli inventari;

i.legali, di consulenza fiscale, tributaria e contributiva, prestazioni di advisor tecnico, giuridico, amministrativo o finanziario, certificazioni di qualità e prestazioni professionali e/o intellettuali;

j.interpretariato, traduzione e trascrizione;

k.agenzie di viaggio, alberghieri, di ristorazione e di catering;

l.consulenza gestionale e affini;

m.pubblicitari, compresa la divulgazione di avvisi, bandi di concorso e di gara a mezzo stampa o altri mezzi di informazione mediante acquisto dei relativi spazi;

n.servizi ordinari di pulizia degli immobili, come disciplinati dall'articolo 286 del Regolamento di esecuzione e attuazione del Codice dei contratti pubblici;

o.derattizzazione, disinfestazione e altri servizi di pulizia;

p.gestione degli immobili di proprietà e in uso;

q.editoria e stampa, compresi i servizi di tipografia, litografia, fotografia, traduzione e trascrizione;

r.servizi relativi alla sicurezza, compresi i servizi di vigilanza e di sorveglianza di immobili e di manifestazioni e la custodia;

s.gestione di corsi di formazione;

t.noleggio e affitto di attrezzature e autoveicoli;

u.facchinaggio, imballaggio e trasloco, nonché magazzinaggio e stoccaggio;

v.servizi per la partecipazione e organizzazione di cerimonie, convegni, meeting, conferenze, mostre, fiere, corsi seminari, esami e concorsi, riunioni, manifestazioni istituzionali e nell'interesse dell'Ente;

w.prestazioni notarili e prestazioni accessorie quali registrazioni, trascrizioni e volture di atti;

x.prestazioni di supporto al responsabile del procedimento, ai sensi dell'articolo 10, comma 7, del Codice dei contratti pubblici;

y.servizi sostitutivi di mensa, come disciplinati dall'articolo 285 del Regolamento di esecuzione e attuazione del Codice dei contratti pubblici;

z.altri servizi per il funzionamento degli uffici e degli organi istituzionali.

3.L'acquisizione in economia di forniture e servizi è, inoltre, consentita, indipendentemente dall'oggetto del servizio e della fornitura, ai sensi dell'articolo 125, comma 10, del Codice dei contratti pubblici, nei seguenti casi;

a.risoluzione di un precedente rapporto contrattuale, o in danno del contraente inadempiente, quando ciò sia ritenuto necessario o conveniente per assicurare la prestazione nel termine previsto nel contratto;

b.completamento delle prestazioni di un contratto in corso, ivi non previste, qualora non sia possibile imporne l'esecuzione nell'ambito del medesimo contratto;

c.acquisizioni periodiche nella misura strettamente necessaria, nel caso di contratti scaduti, nelle more di svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente;

d.eventi oggettivamente imprevedibili ed urgenti allo scopo di scongiurare situazioni di pericolo per le persone, cose ovvero per la salute pubblica nonché di danno al patrimonio dell'Ente.

ARTICOLO 7

(Acquisizioni di beni e servizi per cottimo fiduciario)

Per le singole acquisizioni di beni e servizi di importo inferiore a euro 40.000, al netto degli oneri fiscali e, ove previsti, di quelli previdenziali, si può procedere in affidamento diretto, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 125, comma 11, del Codice dei contratti pubblici.

2.Per le singole acquisizioni di beni e servizi di importo pari o superiore a euro 40.000, al netto degli oneri fiscali e, ove previsti, di quelli previdenziali, si procede all'affidamento previa consultazione di almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei, individuati sulla base di indagini di mercato ovvero tramite elenchi di operatori economici predisposti dall'ufficio competente .

3.I preventivi contengono ogni indicazione circa l'esecuzione della prestazione, il prezzo unitario e complessivo e le modalità di pagamento, e sono conservati agli atti.

4.Nel caso in cui agli operatori economici individuati come descritto al comma 2, sia trasmessa apposita lettera di invito a presentare la propria offerta, questa deve contenere gli elementi indicati nell'articolo 334 del Regolamento di esecuzione e attuazione del Codice dei contratti pubblici.

ARTICOLO 8

(Verifica di regolare esecuzione della fornitura di beni e servizi)

1. La regolare esecuzione delle forniture di beni e di servizi è attestata, sulla base degli accertamenti effettuati, dal responsabile unico del procedimento mediante apposizione di visto sul documento fiscale emesso dall'operatore economico fornitore.

3.II responsabile del procedimento, sulla base delle prove e degli accertamenti effettuati, può dichiarare rivedibili o rifiutare le forniture che risultano difettose o in qualsiasi modo non rispondenti alle prescrizioni contrattuali o ai campioni presentati.

4.Sono dichiarati rivedibili i prodotti che presentano difetti di lieve entità che non risultano perfettamente conformi alle prescrizioni tecniche o ai campioni presentati e che sono posti nelle condizioni prescritte a seguito di limitati interventi dell'appaltatore, salvo l'applicazione di eventuali penali per ritardata consegna.

5.In via eccezionale, il responsabile competente, su motivata proposta del responsabile del procedimento, può accettare, con adeguata riduzione del prezzo, la fornitura non conforme alle prescrizioni tecniche o ai campioni presentati.

6.Le forniture rifiutate al collaudo sono ritirate e sostituite a cura e spese dell'operatore economico fornitore.

7. Gli eventuali difetti o imperfezioni non emersi in sede di collaudo e accertati successivamente non esonerano l'operatore economico da responsabilità.

PARTE TERZA
ESECUZIONE DI LAVORI IN ECONOMIA

ARTICOLO 9
(Lavori in economia)

1.Sono eseguiti in economia i lavori il cui importo, al netto degli oneri fiscali e previdenziali, non supera il limite fissato dalla normativa nazionale e comunitaria vigente in materia.

2.Sono eseguiti in economia i seguenti lavori:

a.conservazione, manutenzione, adattamenti e riparazione dei fabbricati e degli spazi a verde, con relativi impianti, infissi, accessori e pertinenze di proprietà del comune ovvero in uso o locazione nei casi in cui per legge o per contratto le spese sono poste a carico del locatario;

b.accessori e strumentali per l'installazione di attrezzature e impianti;

c.lavori per garantire la sicurezza sui luoghi di lavoro e la salvaguardia dell'incolumità pubblica;

d.interventi non programmabili in materia di sicurezza dei fabbricati e dei relativi impianti, sia di proprietà dell'Ente, sia in uso o locazione nei casi in cui per legge o per contratto le spese sono poste a carico del locatore;

e.lavori che non possono essere differiti dopo l'infruttuoso esperimento di una gara ad evidenza pubblica;

f.lavori necessari per la compilazione di progetti e per la redazione di studi di fattibilità;

g.completamento di opere o impianti a seguito della risoluzione del contratto o in danno dell'appaltatore inadempiente, quando vi è necessità ed urgenza di completare i lavori;

h.lavori per il completamento di opere o impianti a carico dell'appaltatore a seguito di carenze o incompletezze constatate in sede di collaudo, di accordo bonario, di dispositivo giurisdizionale.

3.I lavori relativi agli immobili sottoposti alle disposizioni di tutela dei beni culturali, ai sensi dell'articolo 197 e successivi del Codice dei contratti pubblici, sono affidati in economia entro il limite di euro 300.000, al netto degli oneri fiscali, per ogni singolo intervento.

4.Per i lavori eseguiti in amministrazione diretta il limite di valore complessivo per singolo intervento non può superare il limite di euro 50.000, al netto degli oneri fiscali.

ARTICOLO 10
(Lavori per cottimo fiduciario)

1.Per l'esecuzione di lavori il cui singolo importo è inferiore a euro 40.000, al netto degli oneri fiscali e, ove previsti, di quelli previdenziali, si può procedere in affidamento diretto, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 125, comma 8, del Codice dei contratti pubblici.

2.Si può, altresì, prescindere dalla richiesta di pluralità di preventivi, trattando direttamente con un unico operatore economico, nei seguenti casi;

a.quando vi sia motivata specialità o particolarità del lavoro in relazione a caratteristiche tecniche o di mercato, di diritti di esclusiva, di singola presenza sul mercato ragionevolmente inteso in senso territoriale in relazione all'entità dell'intervento;

b.in caso di interventi connessi a impellenti e imprevedibili esigenze di ordine pubblico o della pubblica incolumità.

3.Per l'esecuzione di lavori il cui singolo importo è pari o superiore a euro 40.000, al netto degli oneri fiscali e, ove previsti, di quelli previdenziali, si procede all'affidamento previa consultazione di almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei, individuati sulla base di indagini di mercato ovvero tramite elenchi di operatori economici predisposti dall'ufficio competente.

4.L'atto di cottimo fiduciario deve contenere gli elementi indicati nell'articolo 173 del Regolamento di esecuzione e attuazione del Codice dei contratti pubblici.

ARTICOLO 11 **(Entrata in vigore)**

1.Il presente Regolamento entra in vigore alla data di sua formale approvazione ed è reso pubblico attraverso la sua pubblicazione sul sito internet.